

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2018**  
**592/2018/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A. AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/631. INTEGRAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI ATTIVE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1042<sup>a</sup> del 20 novembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (regolamento SOGL – *System Operation Guideline*);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 554/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 554/2017/R/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive (di seguito: TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2018/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4 , del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 28 maggio 2018, prot. Autorità 16970 del 28 maggio 2018 (di seguito: lettera del 28 maggio 2018) recante il documento di proposta di implementazione del regolamento RfG (di seguito: normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

**CONSIDERATO CHE:**

- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l’accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Esso, tra l’altro, evidenzia che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un’interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (siano essi impianti di produzione o unità di consumo). Tali requisiti, che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica all’interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l’efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all’integrazione del mercato. Da ciò deriva l’opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell’Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l’integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato, tra l’altro, il regolamento RfG. Esso istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica al sistema

interconnesso, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione *offshore*. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di generazione di energia elettrica, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;

- il regolamento RfG:
  - è obbligatorio in tutti i propri elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
  - è entrato in vigore il 17 maggio 2016;
  - troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i “nuovi” gruppi di generazione, come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
- l'articolo 5, del regolamento RfG individua, in funzione del livello di tensione nel proprio punto di connessione e della propria potenza massima, quattro categorie in cui classificare i gruppi di generazione significativi:
  - *tipo A*: gruppi di generazione con punto di connessione alla rete al di sotto di 110 kV e potenza massima di almeno 0,8 kW;
  - *tipo B*: gruppi di generazione con punto di connessione alla rete al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia proposta dal *Transmission System Operator* (TSO) nazionale (per l'Italia: Terna) e comunque non superiore per l'Italia (rientrando nell'area sincrona Europa continentale) a 1 MW;
  - *tipo C*: gruppi di generazione con punto di connessione alla rete al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia proposta dal TSO nazionale e comunque non superiore per l'Italia a 50 MW;
  - *tipo D*: gruppi di generazione con punto di connessione alla rete a tensione maggiore o uguale a 110 kV. Un gruppo di generazione è di tipo D anche nel caso in cui il suo punto di connessione sia al di sotto di 110 kV e la sua potenza massima sia pari o superiore a una soglia proposta dal TSO nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento RfG (soglia non superiore per l'Italia a 75 MW),  
prevedendo che in ogni caso le proposte dei TSO nazionali siano sottoposte all'approvazione dell'Autorità di regolazione nazionale;
- l'articolo 7, del regolamento RfG prevede:
  - al paragrafo 1, che “*I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione*” dell'Autorità;
  - al paragrafo 4, che, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento (17 maggio 2018), Terna sottopone all'approvazione dell'Autorità

- “una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli”;*
- al paragrafo 6, che l’Autorità adotta *“decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi dal ricevimento di dette proposte”* da Terna;
  - il regolamento RfG:
    - all’articolo 3, paragrafo 1, prevede che, *“Salvo disposizione contraria, i requisiti relativi alla connessione [...] si applicano ai nuovi gruppi di generazione ritenuti significativi ai sensi dell’articolo 5”;*
    - all’articolo 4, paragrafo 1, prevede che *“Ai gruppi di generazione esistenti non si applicano i requisiti di cui al presente regolamento, tranne nel caso in cui:*
      - a) *un gruppo di generazione di tipo C o di tipo D sia stato modificato a tal punto da rendere necessaria una sostanziale revisione del suo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:*
        - i) *i titolari degli impianti di generazione di energia che intendono effettuare un intervento di ammodernamento o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche del gruppo di generazione comunicano in anticipo i propri piani al gestore di sistema pertinente;*
        - ii) *se ritiene che la portata dell’intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e*
        - iii) *la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario rivedere il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure*
      - b) *un’autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un gruppo di generazione esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO [...]”;*
  - l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento RfG prevede, tra l’altro, che *“Ai fini del presente regolamento, un gruppo di generazione è considerato esistente se:*
    - a) *è già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento [17 maggio 2016, NdR]; oppure*
    - b) *il titolare dell’impianto di generazione ha concluso un contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni [17 maggio 2018, NdR] dall’entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell’impianto di generazione è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi [17 novembre 2018, NdR] dall’entrata in vigore del regolamento.*
- La notifica trasmessa dal titolare dell’impianto di generazione al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data*

*della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare.*

*Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se il gruppo di generazione debba essere considerato esistente o nuovo.”.*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- affinché il regolamento RfG possa trovare in Italia la propria piena applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019, si rende necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione. Occorre, in particolare, aggiornare il TICA, nonché il Codice di rete di Terna, la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con il predetto regolamento europeo;
- l'Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, all'implementazione in Italia del regolamento RfG, integrandolo nella regolazione vigente e prevedendo che tale procedimento si concluda in tempo utile affinché il richiamato regolamento europeo possa trovare piena efficacia entro il 27 aprile 2019;
- l'Autorità, con la deliberazione 384/2018/R/eel, ha già approvato le proposte di modifica degli Allegati A.4, A.11, A.17, A.53 e A.68 al Codice di rete presentate da Terna. In particolare, la predetta approvazione dell'Autorità ha permesso di adeguare le prescrizioni tecniche degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete all'attuale evoluzione tecnologica e al regolamento RfG;
- Terna, con la lettera del 28 maggio 2018, nell'ambito della procedura di implementazione del regolamento RfG, ha inviato all'Autorità, ai sensi degli articoli 5 e 7 del medesimo regolamento RfG, la normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG includente:
  - la proposta relativa alla definizione delle soglie di potenza massima per la classificazione dei gruppi di generazione significativi nelle quattro macro-categorie A, B, C e D previste dal regolamento RfG, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del predetto regolamento;
  - la proposta relativa ai requisiti tecnici di connessione per i diversi gruppi di generazione significativi, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento RfG;
- le proposte di cui al precedente alinea, prima dell'invio all'Autorità, sono state sottoposte da Terna a una doppia fase di consultazione degli operatori interessati:
  - nella prima fase, avviata il 26 gennaio 2018 e conclusa il 27 febbraio 2018, è stata sottoposta a consultazione la definizione delle soglie di potenza massima per la classificazione dei gruppi di generazione di energia elettrica previsti dall'articolo 5 del regolamento RfG e la definizione dei parametri per i requisiti tecnici di connessione per i relativi diversi gruppi di generazione;

- nella seconda fase, avviata il 27 aprile 2018 e conclusa il 12 maggio 2018, tenendo conto degli esiti della predetta prima fase di consultazione, è stato sottoposto a consultazione il completamento della definizione dei requisiti di connessione dei gruppi di generazione e degli impianti di produzione;
- ai fini della predisposizione delle predette proposte, Terna si è coordinata, a livello nazionale, con il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e, a livello europeo, principalmente con l'*European Network of Transmission System Operators for Electricity* (ENTSO-E);
- con riferimento all'oggetto e all'ambito di applicazione della normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, Terna:
  - a) ha previsto che i requisiti tecnici di connessione riguardino i gruppi di generazione con potenza massima uguale o maggiore di 0,8 kW che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento RfG, come definito dagli articoli 3 e 4 del medesimo;
  - b) ferme restando le condizioni per l'applicazione ai gruppi di generazione secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento RfG, ha previsto che la normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG non si applichi:
    - i. agli impianti di produzione connessi alla rete sarda;
    - ii. agli impianti di produzione installati per fornire energia di riserva e funzionare in parallelo con la rete per meno di cinque minuti per mese mentre il sistema si trova in stato normale;
    - iii. agli impianti di produzione che non hanno un punto di connessione permanente e sono utilizzati dai gestori di rete per fornire temporaneamente potenza quando la normale capacità del sistema è parzialmente o completamente indisponibile;
    - iv. ai dispositivi di accumulo di energia, a eccezione degli impianti di pompaggio;
    - v. ai gruppi di generazione di tipo A classificati, su richiesta dei relativi costruttori, dall'Autorità come tecnologie emergenti ai sensi della deliberazione 554/2017/R/eel;
  - c) con riferimento all'applicazione del regolamento RfG ai gruppi di generazione di pompaggio, agli impianti di cogenerazione e ai gruppi di generazione integrati nelle reti dei siti industriali, ha previsto che si rinvii a quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo regolamento RfG;
  - d) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento RfG, ha previsto che:
    - i. la normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG trovi applicazione anche per gli impianti esistenti oggetto di modifiche significative, rifacimento parziale ovvero totale d'impianto;
    - ii. in caso di modifiche significative limitate a porzioni d'impianto ovvero per rifacimenti parziali, trovino applicazione i soli articoli del regolamento RfG che ne normano i corrispondenti requisiti;
    - iii. ai fini di valutare la significatività di modifiche e rifacimenti, qualsiasi modifica debba essere preventivamente comunicata a Terna; e che Terna

entro 60 giorni validi la medesima richiesta, valutando l'impatto sulle prestazioni tecniche dell'ammodernamento, ovvero, decorse le predette tempistiche, la modifica possa considerarsi non significativa e quindi l'impianto continui a essere considerato impianto esistente;

- iv. siano da considerarsi modifiche significative, a titolo esemplificativo:
  - per i generatori sincroni: (i) la sostituzione dell'alternatore, (ii) il rinnovo dei sistemi di regolazione della tensione e/o della frequenza, (iii) il rinnovo dei sistemi di controllo e protezione dell'impianto, (iv) la modifica/sostituzione di componenti relativi al ciclo termico o idraulico (ad esempio bruciatori, parti di caldaia, condotte idrauliche, turbina, etc.);
  - per i parchi di produzione: (i) la sostituzione di un numero di aerogeneratori o inverter di potenza pari ad almeno il 10% della potenza efficiente, (ii) il rinnovo dei sistemi di controllo di impianto;
- v. i requisiti tecnici di connessione non previsti nel regolamento RfG ma previsti a livello nazionale nel Codice di Rete e/o nelle Norme CEI restino comunque in vigore anche a valle del recepimento del regolamento RfG;
- con riferimento alla definizione delle soglie per i quattro tipi di gruppi di generazione (A, B, C e D), Terna, nella normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, ha previsto che i gruppi di generazione siano individuati come segue:
  - a) gruppo di generazione di tipo A se il punto di connessione è a un livello di tensione minore di 110 kV e il valore della potenza massima è uguale o maggiore a 0,8 kW e minore o uguale a 11,08 kW;
  - b) gruppo di generazione di tipo B se il punto di connessione è a un livello di tensione minore di 110 kV e il valore della potenza massima è maggiore di 11,08 kW e minore o uguale a 6 MW;
  - c) gruppo di generazione di tipo C se il punto di connessione è a un livello di tensione minore di 110 kV e il valore della potenza massima è maggiore di 6 MW e minore di 10 MW;
  - d) gruppo di generazione di tipo D:
    - i. se il punto di connessione è a un livello di tensione minore di 110 kV e il valore della potenza massima è uguale o maggiore a 10 MW, ovvero
    - ii. se il punto di connessione è a un livello di tensione maggiore o uguale a 110 kV indipendentemente dal valore della potenza massima,dove per potenza massima si intende, ai sensi del regolamento RfG, la potenza attiva massima erogata in modo continuativo da un gruppo di generazione (escludendo l'eventuale assorbimento necessario a facilitare il funzionamento del gruppo e non immesso in rete) come specificato nel contratto di connessione o concordato tra il gestore di rete e il produttore;
- con riferimento alla completa definizione dei requisiti di connessione dei gruppi di generazione e degli impianti di produzione, Terna, nella normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, ha esplicitato:

- a) i requisiti generali di cui agli articoli da 13 a 16 del regolamento RfG, distinguendo tra i gruppi di generazione di tipo A, di tipo B, di tipo C e di tipo D (paragrafo 1);
  - b) i requisiti per i gruppi di generazione sincroni di cui agli articoli da 17 a 19 del regolamento RfG, distinguendo tra i gruppi di generazione sincroni di tipo B, di tipo C e di tipo D (paragrafo 2);
  - c) i requisiti per i parchi di generazione di cui agli articoli da 20 a 22 del regolamento RfG, distinguendo tra i parchi di generazione di tipo B, di tipo C e di tipo D (paragrafo 3);
  - d) i requisiti per i parchi di generazione *offshore* di cui agli articoli da 23 a 28 del regolamento RfG, distinguendo tra i requisiti generali per i parchi di generazione *offshore*, i requisiti di stabilità di frequenza e di tensione applicabili ai parchi di generazione *offshore* connessi in corrente alternata, i requisiti di robustezza applicabili ai parchi di generazione *offshore* connessi in corrente alternata, i requisiti di ripristino del sistema e i requisiti generali di gestione del sistema applicabili ai parchi di generazione *offshore* connessi in corrente alternata (paragrafo 4);
  - e) la connessione di nuovi gruppi di generazione di cui agli articoli da 31 a 37 del regolamento RfG, distinguendo tra la comunicazione di esercizio per la connessione di nuovi gruppi di generazione di tipo B, di tipo C e di tipo D, la procedura per la connessione dei nuovi gruppi di generazione di tipo B, di tipo C e di tipo D, la comunicazione di entrata in esercizio, di esercizio provvisorio, definitiva di esercizio e di esercizio limitato per i gruppi di generazione di tipo D (paragrafo 5). In particolare, la normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG:
    - i. con riferimento alla connessione dei nuovi gruppi di generazione di tipo A, di tipo B e di tipo C connessi alle reti di distribuzione, rimanda a quanto stabilito dalle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21;
    - ii. con riferimento alla connessione dei nuovi gruppi di generazione di tipo C connessi alla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dei nuovi gruppi di generazione di tipo D, definisce le disposizioni tecniche e normative;
  - f) il controllo della conformità di cui agli articoli da 40 a 57 del regolamento RfG, distinguendo tra il controllo della conformità con riferimento alla responsabilità del produttore, ai compiti del pertinente gestore di rete, alle disposizioni comuni per le prove di conformità e alle disposizioni comuni per le simulazioni di conformità, le prove di conformità per i gruppi di generazione sincroni di tipo B, di tipo C e di tipo D, le prove di conformità per i parchi di generazione di tipo B, di tipo C, di tipo D e per i parchi di generazione *offshore*, le simulazioni di conformità per i gruppi di generazione sincroni di tipo B, di tipo C e di tipo D, le simulazioni di conformità per i parchi di generazione di tipo B, di tipo C, di tipo D e per i parchi di generazione *offshore* (paragrafo 6);
- con riferimento alla proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, gli operatori interessati hanno sostanzialmente condiviso le proposte di Terna,



pur avendo richiesto limitate modifiche puntuali, alcune delle quali sono state accolte da Terna e già integrate nella versione trasmessa all'Autorità per l'approvazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento SOGL, prevede che il TSO, coordinandosi con i *Distribution System Operator* (DSO) e con i *Significant Grid Users* (SGU), determina l'applicabilità e la portata dello scambio di dati sulla base delle seguenti categorie:
  - a) dati strutturali di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento SOGL;
  - b) dati di programmazione e previsione di cui all'articolo 49 del medesimo regolamento SOGL;
  - c) dati in tempo reale di cui agli articoli 44, 47 e 50 del medesimo regolamento SOGL;
  - d) disposizioni di cui agli articoli 51, 52 e 53 del medesimo regolamento SOGL;
- l'Autorità, con la deliberazione 384/2018/R/eel, ha previsto, ai fini dell'applicazione degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete nella formulazione positivamente verificata con la medesima deliberazione 384/2018/R/eel, che un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale uguale o maggiore di 110 kV:
  - se già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018), possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche;
  - altrimenti possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG solo qualora il titolare comunichi entro il 17 novembre 2018, a Terna e al gestore di rete (se diverso), che il contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali è stato concluso entro il 17 maggio 2018. A tal fine la notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di produzione a Terna e al gestore di rete (se diverso) deve indicare almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento RfG;
- il TICA, con riferimento all'attivazione della connessione (coincidente con l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione) relativa a qualunque livello di tensione delle reti elettriche, ivi inclusa la RTN, non distingue tra entrata in esercizio, esercizio provvisorio, esercizio definitivo ed esercizio limitato, a differenza di quanto previsto dagli articoli da 33 a 37 del regolamento RfG nel caso dei gruppi di generazione di tipo D.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare, coerentemente con quanto già fatto con la deliberazione 384/2018/R/eel in sede di approvazione degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete, la proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG inviata da Terna con la lettera del 28 maggio 2018 nelle parti aventi ad oggetto:
  - l'applicabilità ai gruppi di generazione esistenti, prevedendo che, nel caso di impianti di produzione esistenti oggetto di modifiche significative, rifacimento parziale o totale d'impianto, la normativa tecnica trovi applicazione in relazione alle sole parti di impianto oggetto di sostituzione ovvero alle sole prescrizioni per le quali non si rende necessaria la sostituzione di elementi di impianto diversi da quelli oggetto dell'intervento di modifica significativa o di rifacimento;
  - per gli impianti eolici e fotovoltaici, le previsioni in materia di invio diretto da parte di Terna di un tele-segnale (*set-point*) che imponga all'impianto di produzione il valore di potenza immessa in rete, prevedendo che ciò sia applicato su esplicita richiesta dell'utente ai fini dell'erogazione di eventuali servizi di rete (ad esempio, la regolazione secondaria di frequenza).

Le modifiche prospettate hanno la finalità di rendere il contenuto della normativa tecnica più esplicito e più coerente con il dettato del regolamento RfG e con l'attuale quadro normativo e regolatorio;

- rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle condizioni per lo scambio di informazioni tra impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione e Terna (articolo 14, paragrafo 5, lettera d), del regolamento RfG), tra impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione e le relative imprese distributrici, affinché la tematica sia affrontata congiuntamente all'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento SOGL;
- verificare positivamente la proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, come modificata e puntualizzata ai sensi dei precedenti alinea, in quanto coerente con il regolamento RfG e con gli sviluppi attuali del sistema elettrico;
- integrare il TICA nelle parti relative all'attivazione delle connessioni di impianti di produzione alla RTN;
- prevedere, analogamente a quanto già disposto con la deliberazione 384/2018/R/eel e per semplicità applicativa, che gli impianti di produzione di energia elettrica, connessi a reti elettriche di distribuzione ovvero alla RTN, indipendentemente dal livello di tensione delle medesime reti, già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018), possano essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche;
- non prevedere ulteriori disposizioni nel caso degli impianti di produzione esistenti per i quali vengono effettuati interventi sull'impianto che rendono necessaria una sostanziale revisione del relativo contratto di connessione, in quanto le disposizioni previste da Terna nella proposta di normativa tecnica di recepimento del

regolamento RfG e nel Codice di rete appaiono sufficienti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento RfG, evitando che sia l'Autorità a valutare puntualmente ogni singola fattispecie;

- prevedere, al fine di rendere di più facile lettura, comprensione e consultazione il Codice di rete, che la normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, come positivamente verificata con il presente provvedimento, venga integrata da Terna all'interno del Codice di rete in maniera omogenea, evitando che essa sia contenuta all'interno di un documento separato dal Codice; prevedere conseguentemente che Terna, entro il 26 aprile 2019, modifichi il Codice di rete e i relativi Allegati

### **DELIBERA**

1. la proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, predisposta da Terna e inviata all'Autorità con la lettera del 28 maggio 2018, è positivamente verificata a seguito dell'implementazione delle modifiche di seguito riportate:
  - modifica delle condizioni di applicabilità della predetta proposta ai gruppi di generazione esistenti, prevedendo che la predetta proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG trovi sì applicazione anche per gli impianti di produzione esistenti oggetto di modifiche significative, rifacimento parziale o totale d'impianto, ma che in tali casistiche trovi applicazione in relazione alle sole parti di impianto oggetto di sostituzione ovvero alle sole prescrizioni per le quali non si rende necessaria la sostituzione di elementi di impianto diversi da quelli oggetto dell'intervento di modifica significativa o di rifacimento;
  - limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici, modifica delle previsioni in materia di invio diretto da parte di Terna di un tele-segnale (*set-point*) che imponga all'impianto di produzione il valore di potenza immessa in rete, prevedendo che tale previsione sia applicata su esplicita richiesta dell'utente ai fini dell'erogazione di eventuali servizi di rete (ad esempio la regolazione secondaria di frequenza),  
e fermo restando quanto puntualizzato nel punto 2;
2. la definizione delle condizioni per lo scambio di informazioni tra impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione e Terna e tra i predetti impianti e le relative imprese distributrici è rimandata a successivi provvedimenti;
3. fermo restando quanto previsto al successivo punto 4., la proposta di normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, nella formulazione verificata con il presente provvedimento, trova applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica nuovi, cioè per i quali:
  - il relativo titolare ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018, ma non ha provveduto a comunicarlo a Terna e al gestore di rete (se diverso);

- ovvero il relativo titolare non ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018; nonché per gli impianti esistenti qualora ricadenti nelle fattispecie di cui alla lettera B) del paragrafo "Oggetto e ambito di applicazione" della normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG, come modificata ai sensi del punto 1;
- 4. gli impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel sono classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche;
- 5. il Testo Integrato Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti:
  - all'articolo 23, dopo il comma 23.7 è aggiunto il seguente: "23.7bis Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale trova applicazione quanto previsto dagli articoli da 33 a 37 del regolamento (UE) 2016/631 e dal Codice di rete di Terna, ai fini dell'attivazione della connessione e del relativo impianto di produzione.";
  - all'articolo 30, dopo il comma 30.5 è aggiunto il seguente: "30.5bis Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale trova applicazione quanto previsto dagli articoli da 33 a 37 del regolamento (UE) 2016/631 e dal Codice di rete di Terna ai fini dell'attivazione della connessione e del relativo impianto di produzione.";
- 6. Terna, entro il 26 aprile 2019, modifica il Codice di rete e i relativi Allegati al fine di integrarli con la normativa tecnica di recepimento del regolamento RfG come positivamente verificata con il presente provvedimento;
- 7. la presente deliberazione è trasmessa a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 8. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 novembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*